

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad accelerare il pagamento relativi ai crediti vantati dai privati nei confronti della pubblica amministrazione;

Visto l'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

Visto che, ai sensi del citato articolo 16, comma 7, del decreto legge n. 95 del 2012, le predette riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'UPI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno e, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno è comunque emanato entro i 15 giorni successivi, ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE;

Considerata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a revisionare i criteri di riparto delle predette riduzioni in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali per gli anni 2013-2014;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento;

Emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

(Misure in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione)

Art. 1	
(Pagamenti dei debiti degli enti locali)	
1. I pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili di parte capitale, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni, maturati alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro.	Pagamenti dei debiti contratti dagli enti locali esclusi dal patto di stabilità per 5 mld euro.
2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sistema web, entro il termine perentorio del 30 aprile , gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.	Fase preliminare di ricognizione dei debiti di ciascun ente locale alla data del 31 dicembre 2012

<p>3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 maggio sono individuati, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.</p> <p>4. Il responsabile del servizio economico-finanziario ed il responsabile del servizio interessato degli enti locali che nel corso dell'esercizio non effettuano almeno il 90 per cento dei pagamenti di cui al comma 3, sono assoggettati ad una sanzione pecuniaria, da acquisire al bilancio del medesimo ente, pari a due mensilità del trattamento retributivo al netto degli oneri fiscali.</p> <p>5. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun ente locale può effettuare i pagamenti di cui al comma 1 nel limite massimo del per cento dei residui passivi in conto capitale, registrati nel certificato di conto consuntivo relativo all'esercizio 2010 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che intendono comunicare ai sensi del comma 2.</p> <p>6. Per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n.16, come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.</p>	<p>patto di stabilità interno degli enti locali: accelerazione dei pagamenti per debiti di parte capitale</p>
<p>7. Al fine di fornire liquidità agli enti locali, per l'anno 2013, non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali</p>	<p>patto di stabilità interno delle regioni: accelerazione dei trasferimenti agli enti locali e dei pagamenti ai fornitori</p>
<p>8. Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi</p>	<p>. modifica del limite anticipazioni di tesoreria</p>
<p>9. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili", con una dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.</p> <p>10. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012 a causa di carenza di liquidità, con certificazione congiunta del</p>	<p>Fondo per assicurare la liquidità agli enti locali per pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012</p>

rappresentante legale, del responsabile finanziario e dell'organo di revisione, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio, l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. L'anticipazione è concessa a valere sul fondo di cui al comma 1 proporzionalmente e nei limiti delle somme sullo stesso disponibili ed è **restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. La rata annuale scadrà in corrispondenza della data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con un decreto del Dipartimento del Tesoro, comunicherà il tasso di riferimento relativo al mese di erogazione, con cui elaborare il piano di ammortamento. Per l'anno 2013 e per l'anno 2014, ciascun ente locale dovrà stipulare un contratto di prestito e il relativo piano di ammortamento, concordando questa procedura con il Ministero dell'Interno.** In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il termine di cui al periodo precedente, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.

11. Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione di cui al comma 2, il fondo di svalutazione crediti di cui al comma 17 dell'articolo 6 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo agli esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, è pari al 50 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.

12. Gli enti locali di cui al comma 3, non possono inoltre, per il quinquennio successivo:

- a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti e di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e società controllati o partecipati. I mutui e i

Modalità procedurali e termini per far fronte al pagamento dei debiti contratti alla data del 31 dicembre 2012

Vincoli finanziari per gli enti locali nel prossimo quinquennio.

<p>prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente, nonché il mancato ricorso all'anticipazione di cui al presente articolo. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.</p> <p>13. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 aprile 2013, sono definite le modalità attuative del presente articolo..</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p>(Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili, diversi da quelli finanziari e sanitari", con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l'anno 2014. 2. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili, diversi da quelli finanziari e sanitari, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 15 giorni dall'emanazione del presente decreto, l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti. 3. L'anticipazione da concedere a ciascuna regione è stabilita con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro il 10 maggio 2013. 4. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a seguito: <ol style="list-style-type: none"> a) della predisposizione, da parte regionale, di misure legislative idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi. b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero 	<p>Fondo per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti <u>non sanitari</u> certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012.</p> <p>Richiesta al MEF di anticipazione di somme in caso di carenza di liquidità</p> <p>Modalità procedurali per l'anticipazione di cassa.</p>

dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a **30 anni**, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è fissato il giorno della sottoscrizione del suddetto contratto, prendendo come riferimento il rendimento di mercato del BTP a 3 anni in corso di emissione. Gli importi oggetto della restituzione sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato.

5. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) provvede un apposito tavolo istituito presso la Conferenza Stato-Regioni.
6. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile finanziario della Regione.
7. Per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione dei contratti di cui al presente articolo alla Regione è fatto divieto di sottoscrivere nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalità e di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e società controllati o partecipati; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente, nonché il mancato ricorso all'anticipazione di cui al presente articolo. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. Successivamente e fino alla completa estinzione dell'anticipazione di liquidità il divieto di cui al presente comma può essere rimosso, su richiesta regionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a condizione che il bilancio regionale presenti una situazione di equilibrio strutturale e che le operazioni di indebitamento prospettate risultino compatibili con gli equilibri prospettici del bilancio stesso.
8. Le regioni che accedono alle anticipazioni di liquidità del presente articolo, non possono, per il quinquennio successivo, impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti

Vincoli finanziari a carico della Regioni per il prossimo quinquennio

<p>impegni effettuati nell'ultimo triennio.</p> <p>9. Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, la loro totalità.</p>	
<p>10. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, previa approvazione di piani di rientro di cui al comma 2, la Regione Siciliana è autorizzata ad utilizzare, per l'anno 2013, le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione, di cui alla delibera CIPE n. 1/2011 ad essa assegnate, entro il limite di milioni di euro. La Regione Siciliana propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle risorse disponibili.</p> <p>11. Per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante dai predetti debiti pregressi, la Regione Siciliana predispone un piano di rientro, da sottoporre, entro, all'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso il quale vengono individuate, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi, le necessarie azioni di riorganizzazione, razionalizzazione ed efficientamento, del sistema del trasporto regionale, da realizzarsi tenendo conto dei seguenti criteri:</p> <p>a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;</p> <p>b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi per la durata del piano fino a concorrenza del rapporto dello 0,35;</p> <p>c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata misurata attraverso l'incremento dello 0,05 annuale del "load factor"</p> <p>e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.</p>	<p>Debiti TPL Regione Siciliana</p>
<p>12. Per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale, la Regione Piemonte predispone un piano di rientro, da sottoporre, entro, all'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il piano di rientro dovrà individuare le necessarie azioni di razionalizzazione ed efficientamento da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui all'art. 16 bis,</p>	<p>Debiti TPL Regione Piemonte</p>

<p>comma 3, del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012.</p> <p>13. Per il finanziamento del piano la Regione è autorizzata ad utilizzare, per l'anno 2013, le risorse ad essa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011 (pubblicata nella G.U. n. 80 del 7/4/2011), nel limite massimo di 150 milioni di euro. La Regione Piemonte propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle risorse disponibili</p>	
<p>14. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente: "L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di milioni di euro per l'anno 2013 e dimilioni di euro per l'anno 2014.</p>	<p>Patto di stabilità interno delle regioni: deroga alle spese per cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p>(Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN)</p> <p>1. lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alle regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 14.000 milioni di euro, di cui 5.000 milioni per l'anno 2013 e 9.000 milioni per l'anno 2014, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; b) alle mancate erogazioni per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e "crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP. <p>2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al riparto fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si</p>	<p>Anticipazioni di liquidità per estinzione debiti sanitari fino a 14mld euro per anni 2013/2014</p> <p>Modalità di riparto tra le Regioni delle anticipazioni di liquidità</p>

applicano le disposizioni di cui al **comma 5**.

3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, è stabilito il riparto definitivo fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente comma è effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al **comma 1, lettera a)**, per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al **comma 1, lettera b)**, come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di cui al **presente comma**, al netto di quelle già erogate per l'anno 2013 ai sensi del **comma 2**, si applicano le disposizioni di cui al **comma 5**.
4. Le regioni trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro ~~30~~ **15** giorni dalla data di adozione dei decreti di cui rispettivamente ai **commi 2 e 3**, istanza di accesso all'anticipazione di liquidità, per l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al **comma 5**. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto direttoriale, può attribuire alle regioni che ne facciano richiesta entro **15** giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 3, importi superiori a quelli di cui al comma 3, nei limiti delle somme già attribuite ad altre regione ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste.
5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, anche in *tranche* successive, a seguito:
 - a) della predisposizione, da parte regionale, di misure legislative idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, verificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa.
 - b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la coerenza con le somme assegnate alla singola regione in sede di

Modalità di accesso delle Regioni all'anticipazione di liquidità (istanza al MEF)

Presupposti per procedere alla erogazione di somme da parte del MEF alle Regioni su conti intestati alla sanità

riparto delle risorse di cui rispettivamente ai commi 2 e 3.

- c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è fissato il giorno della sottoscrizione del suddetto contratto, prendendo come riferimento il rendimento di mercato del BTP a 3 anni in corso di emissione. Gli importi oggetto della restituzione sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato.

6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. Per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione dei contratti di cui al presente articolo alla Regione è fatto divieto di sottoscrivere nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalità e di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e società controllati o partecipati. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente, nonché il mancato ricorso all'anticipazione di cui al presente articolo nel quinquennio precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. Successivamente e fino alla completa estinzione dell'anticipazione di liquidità il divieto di cui al presente comma può essere rimosso, su richiesta regionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a condizione che il

Immediata estinzione dei debiti una volta ottenuta l'erogazione delle somme.

Vincoli finanziari a carico

<p>bilancio regionale presenti una situazione di equilibrio strutturale e che le operazioni di indebitamento prospettate risultino compatibili con gli equilibri prospettici del bilancio stesso.</p> <p>A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale - ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.</p>	<p>della Regioni per il prossimo quinquennio</p> <p>Verifica dell'erogazione di somme al SSN</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 (Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato)</p> <p>1. Ai fini dell'estinzione dei debiti dei Ministeri per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e lavori, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono atti d'impegno contabile, i Ministeri stessi sono tenuti a predisporre appositi elenchi aggregati per pertinente capitolo/piano gestionale di spesa con l'indicazione dei relativi importi. Gli elenchi sono pubblicati in apposita sezione del sito internet istituzionale di ciascun Ministero entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>2. Per garantire il concorso al pagamento dei debiti di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2013. In caso di incapienza, il predetto fondo è ripartito proporzionalmente sulla base delle richieste formulate dai Ministeri coerentemente con gli elenchi di cui al comma 1. Le predette somme sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti inclusi nei suddetti elenchi. Gli Uffici centrali di bilancio monitorano trimestralmente l'effettivo pagamento dei suddetti debiti.</p> <p>3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative per la riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte al fine di determinare un incremento delle corrispondenti erogazioni</p>	<p>Estinzione dei debiti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2012, per i quali non sussistono impegni contabili</p> <p>Incremento di 500mln euro del fondo per l'estinzione dei debiti delle amministrazioni centrali di cui all'art. 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.</p>

<p>per un importo complessivo non superiore a 2.500 milioni di euro per l'anno 2013 e 4.000 milioni per l'anno 2014.</p>	<p>Incremento degli importi per la restituzione e il rimborso delle imposte</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p>(Misure per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni)</p> <p>1. Le Regioni che accedono all'utilizzo delle anticipazioni di cassa a favore del comparto sanitario di cui all'art.....o delle anticipazioni di cassa di cui all'art.... possono disporre, con propria legge, l'anticipo all'anno 2013 della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di base prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.</p> <p>2. Ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al presente decreto-legge, la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto.</p>	<p>Anticipo al 2013 della maggiorazione dell'aliquota addizionale IRPEF per le Regioni che utilizzano l'anticipo di cassa</p>
<p>3. I Piani dei pagamenti di cui agli articolie sono redatti dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione. Tra più crediti non oggetto di cessione il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento.</p> <p>4. I Piani dei pagamenti di cui al presente decreto-legge sono pubblicati dall'ente nel proprio sito internet per importi aggregati per classi di debiti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 174.</p>	<p>Ordine di priorità nel pagamento dei debiti</p>
<p>5. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle somme destinate ai pagamenti di cui al presente decreto.</p>	<p>Impignorabilità delle somme destinate ai pagamento dei debiti PA</p>
<p>6. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo l'art. 5 <i>quater</i> è inserito il seguente:</p> <p style="padding-left: 20px;">“Art. 5 <i>quinquies</i> – Esecuzione forzata.</p> <p style="padding-left: 40px;">1. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di</p>	<p>Impignorabilità delle somme destinate ai pagamento delle condanne a titolo di equa riparazione</p>

<p>somme liquidate a norma della presente legge.</p> <p>2. I creditori di dette somme, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero al funzionario delegato nella cui circoscrizione risiede il creditore, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. L'ufficio competente presso i Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionario delegato sono tenuti a vincolare l'ammontare per cui si procede; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.</p> <p>3. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono indicare a pena di nullità rilevabile d'ufficio il decreto della Corte d'appello posto in esecuzione.</p> <p>4. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato non determinano obblighi di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono dichiarazione negativa, richiamando gli estremi della presente disposizione di legge.</p> <p>5. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge.”</p>	<p>per il danno causato dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo ai sensi della legge n. 89 del 2001 (legge Pinto), detenute dalla Tesoreria centrale e dalle Tesorerie provinciali dello Stato</p>
<p>7. All'articolo 8, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “Per i pagamenti derivanti dalle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 si applicano le disposizioni del comma 5”;</p> <p>b) al comma 3, dopo le parole “richiesta di chiarimenti” sono aggiunte le seguenti parole: “, salvo quanto previsto al comma 5.”;</p> <p>c) dopo il comma 4, è aggiunto in fine il seguente comma: “4-bis. Gli atti di pagamento emessi a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali devono pervenire all'ufficio</p>	<p>Compressione dei tempi previsti dal decreto legislativo n. 123/2011 per il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile per adeguarli ai termini di pagamento concernenti i corrispettivi nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni di cui al Dlgs 231/2002.</p>

<p>di controllo almeno 15 giorni prima della data di scadenza del termine di pagamento. L'ufficio di controllo espleta i riscontri di competenza e dà comunque corso al pagamento, entro il termine di scadenza di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sia in caso di esito positivo, sia in caso di formulazione di osservazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti.”</p>	
<p>8. L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, si interpreta nel senso che l'individuazione delle liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa è riferita anche a quelle di cui all'articolo 8, commi 4 e 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, assunte dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.</p>	<p>Interpretazione autentica che estende la procedura di liquidazione coatta amministrativa alle gestioni fuori bilancio</p>
<p>9. Il mancato o tardivo adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche debentrici alle disposizioni di cui al presente capo, che ha causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o per interessi moratori configura ipotesi di responsabilità erariale a carico del dirigente responsabile o del soggetto responsabile del pagamento, soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. Nei casi di cui al periodo precedente, la Corte dei Conti non può esercitare il potere di riduzione dell'addebito, ai sensi dell'art. 52 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.</p>	<p>Tipizzazione di ipotesi di responsabilità erariale a carico dei soggetti responsabili delle amministrazioni pubbliche debentrici in caso di mancato o tardivo adempimento alle disposizioni di cui al presente capo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p style="text-align: center;">(Misure in materia di certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti dalle pubbliche amministrazioni)</p> <p>1. Le amministrazioni pubbliche tenute, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, a certificare le somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 25 giugno 2012, come modificato dal decreto ministeriale 19 ottobre 2012 e dell'articolo 3 del decreto ministeriale 22 maggio 2012, come modificato dal decreto ministeriale 19 ottobre 2012, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente</p>	<p>Obbligo per le tutte le amministrazioni pubbliche di registrarsi sulla piattaforma elettronica MEF per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, entro 20 gg. dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>

<p>decreto.</p> <p>2. La mancata o tardiva registrazione sulla piattaforma elettronica é rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica.</p> <p>3. All'articolo 1 del decreto ministeriale 25 giugno 2012 recante "Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", le parole "30 aprile 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".</p>	<p>Ipotesi di responsabilità dirigenziale in caso di mancata o tardiva registrazione e introduzione di una sanzione di 100 euro per ogni giorno di ritardo.</p> <p>Compensazione di crediti certificati con debiti iscritti al ruolo fino al 31 dicembre 2012, anziché al 30 aprile 2012 come attualmente previsto.</p>
<p style="text-align: center;">Capo II</p> <p style="text-align: center;">(Riparto delle riduzioni delle risorse eseguite ai sensi dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, tra le province)</p> <p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p style="text-align: center;">(Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)</p> <p>1. Al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) all'articolo 16, comma 7, secondo periodo, le parole: "31 gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento";</p> <p style="padding-left: 40px;">b) all'articolo 16, comma 7, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono pari agli importi indicati nell'allegato 4 del presente decreto. c) dopo l'allegato 3 è inserito il seguente:</p> <p style="padding-left: 80px;">d) dopo l'allegato 3 è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;">"Allegato 4</p>	<p> criterio di riparto dei tagli della "spending review" nei confronti delle Province in caso di mancata intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.</p> <p>Per gli anni 2012 e seguenti, ad eccezione del 2013 e 2014, le riduzioni saranno operate in proporzione alle spese per consumi intermedi (dati SIOPE).</p> <p>Per il 2013 ed il 2014 le riduzioni sono imputate come da tabella allegato 4.</p>

<p>(articolo 16, comma 7)</p> <p>SEGUE TABELLA DI RIPARTO TRA LE PROVINCE</p>	
<p>Articolo 8</p> <p>(Copertura finanziaria)</p> <p>1. Le risorse necessarie per assicurare la liquidità necessaria per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli ... complessivamente pari a 20.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, sono reperite mediante emissioni di titoli di Stato. Tali importi concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilità, in conformità con la Risoluzione di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni.</p> <p>2. Ai fini della tempestiva attuazione delle disposizioni recate da presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui è effettuato il pagamento in anticipazione.</p> <p>3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, in termini di maggiori interessi del debito pubblico, pari a ... milioni di euro per l'anno 2013 e a ... milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede con corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. (periodo eventuale: Dalle predette riduzioni sono esclusi).</p> <p>4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Resta precluso l'utilizzo degli accantonamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.</p> <p>5. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dall'Allegato 2 al presente decreto.</p>	<p>Norma di copertura finanziaria</p>
<p>6. Qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie</p>	<p>Anticipazione di tesoreria</p>

<p>procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione dei contratti di cui all'art. [redacted] comma 5 lett.c), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di 30 giorni dal pagamento</p>	<p>per estinzione debiti sanitari nel caso non sia possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione dei contratti tra MEF e Regione.</p>
--	---

RISULTATI DIFFERENZIALI DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA'			
IN MILIONI DI EURO			
Descrizione risultato differenziale	2013	2014	2015
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 6.230 milioni di euro per il 2013, a 3.230 milioni di euro per il 2014 e a 3.150 milioni di euro per il 2015), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	- 31.600	-29.100	-900
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	265.000	255.000	260.000
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo per il 2013 di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.			

Allegato 2